

**A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE -
CONSULENTI
LORO SEDI**

Seriate, 22 dicembre 2022

Prot. N. 247/2022/FP/lm

Oggetto: rinnovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro

In data 13 dicembre 2022 ANCE Bergamo e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL hanno rinnovato il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro. Elenchiamo per punti le variazioni che riguardano il rapporto tra imprese e Cassa Edile di Bergamo.

PERCENTUALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2023

L'accordo sindacale provinciale ha modificato la tabella generale delle contribuzioni come segue:

Contributi in vigore dal 1° gennaio 2023	% imprese	% lavoratori	Totale
Ferie	8,5000	0,0000	8,5000
Gratifica Natalizia	10,0000	0,0000	10,0000
Totale lordo	18,5000	0,0000	18,5000
di cui in busta paga	-4,3000	0,0000	-4,3000
Totale accantonamenti da versare a Cassa Edile	14,2000	0,0000	14,2000
Anzianità Professionale Edile	3,7000	0,0000	3,7000
Fondo previdenza complementare	0,0800	0,0000	0,0800
Scuola Edile (compreso ex CPT)	1,5500	0,0000	1,5500
Quote servizio sindacato provinciale	0,7450	0,7450	1,4900
Quote servizio sindacato nazionale	0,2222	0,2222	0,4444
Totale servizio sindacale	0,9672	0,9672	1,9344
Contributo Cassa Edile	1,8750	0,3750	2,2500
Mutualizzazione	0,6000	0,0000	0,6000
Fondo Incentivo all'Occupazione (*)	0,1000	0,0000	0,1000
Fondo per la sicurezza	0,2200	0,0000	0,2200
Fondo Prepensionamenti	0,2000	0,0000	0,2000
Fondo Sanitario (*)	0,6000	0,0000	0,6000
Totale accantonamento	14,2000	0,0000	14,2000
Totale altri accantonamenti obbligatori	9,8922	1,3422	11,2344
Totale Contributi obbligatori	24,0922	1,3422	25,4344

Fondo Sanitario per gli impiegati	0,2600	0,0000	0,26000
--	---------------	---------------	----------------

(*) da calcolare su minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore

CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA - BERGAMO

Riportiamo la tabella per il calcolo dei contributi INPS e INAIL:

Elementi su cui applicare la percentuale del 15% per il calcolo dei contributi INPS e INAIL	
Anzianità Professionale Edile	3,7000
Scuola Edile (compreso ex CPT)	1,5500
Contributo Cassa Edile	2,2500
Fondo Incentivo all'Occupazione	0,1000
Fondo per la sicurezza	0,2200
Fondo Prepensionamenti	0,2000
Totale	8,0200
Percentuale soggetta a contributi INPS/INAIL	15,0%
Aumento percentuale imponibile previdenziale INPS/INAIL	1,2030

A decorrere dalla denuncia delle ore del **mese di gennaio p.v.**, pertanto, la contribuzione è complessivamente **ridotta dello 0,20%**. Nello specifico sono state modificate le seguenti aliquote contributive:

Fondo previdenza complementare	da 0,13 % a 0,08%
Scuola Edile (compreso ex CPT)	da 1,65% a 1,55%
Mutualizzazione	da 0,65% a 0,60%

PREMIALITÀ PROVINCIALE

L' Elemento Variabile della Retribuzione 2021 viene sostituito da un premio provinciale *una tantum* secondo le seguenti modalità:

OPERAI

Per gli operai **sarà corrisposto direttamente dalla Cassa Edile di Bergamo**, entro il mese di **febbraio 2023**, secondo i parametri di presenza presso la stessa Cassa determinati dalle Parti Sociali:

- ✓ anno solare 2021, tra 400 e 1.000 ore ordinarie denunciate, premio di **50 € lordi**;
- ✓ anno solare 2021, più di 1.000 ore ordinarie denunciate, premio di **100 € lordi**.

Detta premialità sarà assoggettata alla normale tassazione fiscale.

IMPIEGATI

La Cassa Edile di Bergamo invierà a ciascuna impresa interessata i nominativi degli impiegati potenziali beneficiari e il relativo importo del premio lordo.

La prestazione verrà liquidata solo agli impiegati aventi diritto e **presenti nel mese di febbraio 2023, direttamente dalle imprese datrici** con le paghe relative al suddetto mese.

Successivamente, la Cassa Edile di Bergamo emetterà un nuovo elenco aggiornato con i nominativi degli effettivi percettori e i relativi importi, che le imprese confermeranno presentando domanda di rimborso alla Cassa Edile tassativamente **entro il 30 aprile 2023**, a pena di decadenza dal rimborso stesso.

La determinazione discende dall'applicazione dei seguenti parametri relativi alla presenza attiva nelle anagrafiche di Cassa Edile Bergamo con versamento a Prevedi:

- ✓ anno solare 2021 per un periodo da 4 mesi a 6 mesi, premio di **50 € lordi**;
- ✓ anno solare 2021 per un periodo maggiore di 6 mesi, premio di **100 € lordi**.

Detta premialità sarà assoggettata alla normale contribuzione previdenziale, assicurativa e a tassazione fiscale, non avrà incidenza su nessuno degli istituti contrattuali, incluso il T.F.R.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022

Le Parti Sociali hanno verificato l'erogabilità dell'E.V.R. 2022 (triennio 2021/2020/2019 sul triennio 2020/2019/2018) e determinato gli importi e le modalità di liquidazione a cura delle imprese come di seguito precisato.

La corresponsione avverrà solo per i dipendenti **in forza all'atto della liquidazione**.

OPERAI

Per gli operai si procederà ad applicare i valori orari come sotto tabellati, calcolati da ogni singola impresa sulle ore ordinarie **effettivamente lavorate** nel periodo dal 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

Successivamente le imprese procederanno alla liquidazione in due tranches, la prima pari al 50% dell'importo annuo dovuto da liquidarsi con la paga di **gennaio 2023**, e la seconda tranche per il residuo da erogarsi con la paga del **marzo 2023**.

L'E.V.R. non avrà incidenza su nessuno degli istituti contrattuali, incluso il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) e non andrà computato ai fini degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile.

QUALIFICHE	E.V.R. ORARIO
Operaio 4° livello	0,20 euro
Operaio specializzato	0,18 euro
Operaio qualificato	0,17 euro
Operaio comune	0,14 euro

IMPIEGATI

Per gli Impiegati le imprese procederanno a corrispondere l'importo come di seguito tabellato per tutte le **giornate di effettiva presenza** mensile, riferite al periodo dal 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

Successivamente le imprese procederanno alla liquidazione in due tranches, la prima pari al 50% dell'importo annuo dovuto da liquidarsi con la paga di **gennaio 2023** e la seconda tranche per il residuo da erogarsi con la paga del **marzo 2023**.

L'E.V.R. non avrà incidenza su nessuno degli istituti contrattuali, incluso il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.).

QUALIFICHE	E.V.R. MENSILE
1^ categoria super – 7° livello	48,92 euro
1^ categoria – 6° livello	44,03 euro
2^ categoria – 5° livello	36,69 euro
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello	34,25 euro
3^ categoria – 3° livello	31,80 euro
4^ categoria – 2° livello	28,62 euro
4^ categoria primo impiego – 1° livello	24,46 euro

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2023

Le Parti Sociali procederanno entro il 20/01/2023 alla verifica dei parametri ai fini della corresponsione dell'E.V.R. 2023 e, in caso non siano positivi tutti e quattro i parametri, a determinarne l'effettiva percentuale ponderale spettante.

La liquidazione a cura delle imprese secondo importi e modalità come di seguito precisato, sarà dovuta solo per i **giorni/ore ordinarie di effettiva presenza** e non avrà incidenza su nessuno degli istituti contrattuali e sul T.F.R.

Per gli operai non darà origine ad accantonamenti e contribuzioni di Cassa Edile.

I valori di erogazione sono differenziati tra il I° semestre 2023 (da gennaio a giugno) e il II° semestre 2023 (da luglio a dicembre), determinati e indicati nelle seguenti tabelle.

QUALIFICHE	E.V.R. ORARIO I° sem.	E.V.R. ORARIO II° sem.
Operaio 4° livello	0,20 euro	0,28 euro
Operaio specializzato	0,18 euro	0,26 euro
Operaio qualificato	0,17 euro	0,23 euro
Operaio comune	0,14 euro	0,20 euro

QUALIFICHE	E.V.R. MENSILE I° sem.	E.V.R. MENSILE II° sem.
1^ categoria super – 7° livello	48,92 euro	69,20 euro
1^ categoria – 6° livello	44,03 euro	62,28 euro
2^ categoria – 5° livello	36,69 euro	51,90 euro
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello	34,25 euro	48,44 euro
3^ categoria – 3° livello	31,80 euro	44,98 euro
4^ categoria – 2° livello	28,62 euro	39,79 euro
4^ categoria primo impiego – 1° livello	24,46 euro	34,60 euro

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA E INDENNITÀ DI TRASPORTO

OPERAI

A decorrere dal **1° gennaio 2023** la misura dell'indennità sostitutiva di mensa di cui al 6° comma dell'art. 6 del contratto collettivo provinciale di lavoro viene fissata a **€ 9,00 giornalieri**. A far data dal **1° dicembre 2023** detta indennità assumerà un valore pari a **€ 9,50 giornalieri**.

A far data dal **1° dicembre 2023** la misura dell'indennità di trasporto di cui all'art. 7 assumerà un valore pari a **€ 2,55 giornalieri**.

IMPIEGATI

A decorrere dal **1° gennaio 2023** la misura dell'indennità sostitutiva di mensa prevista dall'art. 24 del contratto collettivo provinciale di lavoro viene fissata a **€ 171,00 mensili**. A far data dal **1° dicembre 2023** detta indennità assumerà un valore pari a **€ 181,00 mensili**.

A far data dal **1° dicembre 2023** la misura dell'indennità di trasporto prevista dall'art. 25 assumerà un valore pari a **€ 48,00 mensili**.

SORVEGLIANZA SANITARIA GRATUITA SCUOLA EDILE DI BERGAMO

Le Parti Sociali hanno concordato di sostenere la Sorveglianza Sanitaria, con copertura economica a carico della Cassa Edile Bergamo per le imprese regolari ivi iscritte già aderenti al servizio o che aderiranno entro il **31/03/2023**.

La copertura riguarderà il periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, sino a concorrenza della disponibilità individuate, con il **rimborso alle imprese dell'imponibile** fatturato dalla Scuola Edile di Bergamo per la prestazione di Sorveglianza Sanitaria.

L'ultimo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha previsto la possibilità di regolamentazione del servizio a livello nazionale, in tal caso le Parti Sociali territoriali procederanno alle determinazioni conseguenti.

Il personale della Cassa Edile di Bergamo e della Scuola Edile di Bergamo è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Dott. Fabrizio Plebani)